



Farmacia Comunale di Corbetta s.r.l.

Indirizzo: Via Villoresi 45, i. 3	<u>E-mail</u> farmacia@farmaciacomunalecorbetta.com Pec: farmaciacomunaledicorbettasrl@cn.legalmail.it
20011 CORBETTA (MI) Tel. e Fax n. 029770591	CF e P.Iva: 09293220969 REA MI/2081857
www.farmaciacomunalecorbetta.com	E-shop: eshop.farmaciacomunalecorbetta.com

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI DI FARMACISTA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA srl

CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG 78289616FE

Categoria della fornitura: CPV 85149000-5- Servizi farmaceutici

	DATA	ORARIO
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	19/04/2019	12.00
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e della documentazione di offerta economica.	26/04/2019	16.00
Seduta di apertura della documentazione amministrativa	30/04/2019	14.00
Seduta di apertura della documentazione tecnica delle offerte da parte della Commissione	Da definire	
Seduta di apertura della documentazione economica delle offerte da parte della commissione	Da definire	
Pubblicazione della graduatoria di gara	Al termine delle fasi di gara	

La farmacia comunale di Corbetta è affidata in gestione alla società a responsabilità limitata, denominata FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA S.R.L., ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Responsabile Unico del Procedimento.

Per questa procedura è designato quale R.U.P. - Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore Generale Responsabile della Società Farmacia Comunale di Corbetta s.r.l. Dott. Alessandro Bonetti.

Luogo di esecuzione dei servizi: Farmacia Comunale nelle sedi di Via Villoresi, 45 i. 3 e di Via Simone da Corbetta(nome della via in definizione in quanto la seconda sede è in costruzione).

Natura del servizio: Servizio professionale di farmacista da svolgere presso le sedi della Farmacia Comunale di Corbetta srl.

Valore dell'appalto: Il valore dell'appalto è stimato pari a **330.000 €**. Il valore dei costi per riduzione dei rischi da interferenza è pari a **1000 euro**; questa somma non può essere oggetto di ribasso.

DISCIPLINARE - INTRODUZIONE

Questo disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando e relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Società Farmacia Comunale di Corbetta srl (di seguito per brevità anche Stazione appaltante), alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo delle stesse ed alla procedura di aggiudicazione avente ad oggetto servizi professionali di farmacista da erogare nella Farmacia Comunale di Corbetta.

Questo appalto è identificato nel vocabolario comune degli appalti con il codice principale CPV 85149000-5- Servizi farmaceutici.

In applicazione delle disposizioni richiamate, la Stazione Appaltante ha ritenuto adeguato utilizzare lo strumento della procedura aperta, prevedendo la pubblicità europea (GUUE) e nazionale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) anche in relazione al valore del contratto.

L'indizione di questa procedura di gara è stata autorizzata con Deliberazione del Cda della Società Farmacia Comunale di Corbetta srl.

Questa procedura di gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. lgs. 50/2016.

1. Oggetto

1.1. Oggetto della procedura .

Questa procedura di gara riguarda l'erogazione di servizi professionali di farmacista da svolgere presso la Farmacia Comunale di Corbetta srl (il servizio potrà essere richiesto in entrambe le sedi della società senza alcun costo aggiuntivo).

Finalità del contratto è assicurare la regolare apertura della sede della Farmacia Comunale aperta h. 24 ore e della seconda sede. La Farmacia Comunale di Corbetta effettua i seguenti orari di apertura:

Giorno di apertura	Orario a battenti aperti	Orario a battenti chiusi
Dal Lunedì alla domenica	Dalle 08:00 alle 22:00	Dalle 22:00 alle 08:00

Tali orari verranno trasferiti nella nuova sede.

Contestualmente al trasferimento della 24 ore la vecchia sede comunicherà i nuovi orari.

L'appalto è disciplinato dal Bando di Gara, da questo Disciplinare e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

1.2. Valore dell'appalto.

Nell'allegato 1 del Capitolato è riportato il quadro economico e la stima dei servizi da svolgere nel periodo di validità del contratto.

Il valore dell'appalto è stimato pari a **€ 330.000,00 oltre iva ed oneri di legge, di cui 329.000,00 a base d'asta e 1.000,00 di oneri per la riduzione dei rischi da interferenza.**

Il valore dei costi per riduzione dei rischi da interferenza è pari a **1.000 euro**; questa somma non può essere oggetto di ribasso.

Si sottolinea che la somma di € 1.000,00 di cui al punto precedente è relativa agli oneri per la realizzazione degli interventi previsti dal pre-DUVRI allegato e non comprende gli oneri per la sicurezza dei lavoratori della società appaltatrice che dovranno essere ricompresi nel prezzo offerto in base a valutazioni della ditta concorrente.

Resta fermo inoltre che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i costi del personale e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (cfr. Parere di precontenzioso ANAC n. 15 del 29.07.2014). La mancata indicazione di tali costi rende indeterminata l'offerta e comporta esclusione.

Non è prevista l'opzione del rinnovo.

1.3. Durata dell'appalto.

La durata dell'appalto è stabilita in 24 mesi decorrenti dalla stipulazione del contratto (indicativamente a fare data dal 1 maggio 2019) .

Il contratto potrà essere prorogato per un periodo massimo di 3 mesi per consentire alla Stazione Appaltante di completare una nuova procedura ad evidenza pubblica.

1.4. Luogo di esecuzione del contratto.

I luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono entrambe le sedi della Farmacia Comunale di Corbetta SRL, entrambe le sedi in Corbetta (MI).

1.5. Costi della sicurezza (interferenze).

Ai sensi del combinato disposto degli art. 86 e 97 del D. lgs. 50/2016 e dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008,, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a **1.000,00 euro**.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i costi relativi al personale ed alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

L'allegato del Capitolato Speciale d'Appalto "Pre-Duvri Farmacia" specifica in dettaglio le misure per la riduzione dei rischi da interferenza e i criteri di calcolo dell'importo prima indicato.

1.6. Responsabile Unico del Procedimento.

Per questa procedura è designato quale R.U.P. - Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, il Direttore Generale della Farmacia Comunale di Corbetta s.r.l. Dott. Alessandro Bonetti.

2. Condizioni di partecipazione.

2.1. a) Soggetti ammessi alla gara.

Alla procedura di gara possono partecipare gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.L. 50, 18 aprile 2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della presente procedura di affidamento, possono partecipare alla procedura anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del codice degli appalti.

Rientrano nella definizione di operatori economici ai fini della partecipazione al presente procedimento i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 50/196 nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Si applica l'art. 45 del D.L. 50, 18 aprile 2016.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice degli appalti.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alla gara, i requisiti economico-finanziari e

tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) , sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del d. lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti-

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del Codice degli appalti, , è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta .

L'inosservanza dei divieti di cui al punto precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale

rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua

revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di

qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara

2.2. B) Requisiti generali di partecipazione.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.Lgs. 50 /2016 (Codice degli appalti) ;
2. l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
3. eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individuate dal Responsabile Unico del Procedimento o dalla Commissione Giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio tra i concorrenti; in particolare, qualora partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano o stabile di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 , comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 il collegamento sostanziale si ritiene verificarsi, nel caso sussistono incroci fra i Legali Rappresentanti dei consorziati e gli organi di direzione amministrativa e tecnica del consorzio;
4. la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'art. 48 comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, dal Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), del D.lgs. n. 50/2016, partecipante alla gara;
5. la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato ai sensi dell'art. 48 comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 dal Consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lettera c) (consorzio stabile) del D.lgs. n. 50/2016, partecipante alla gara.

2.2.3 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 81 comma 2 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.

2.3 C)Requisiti tecnici ed economico-finanziari.

L'erogazione dei servizi è già riservata dalla normativa ad una professione specifica (farmacista) il cui sistema di accesso è regolamentato e sufficientemente garantito sul piano della professionalità (laurea, esame di stato e iscrizione all'ordine professionale).

I concorrenti devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti tecnici ed economico-finanziari:

- dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; In caso di RTI costituiti o costituendi ogni soggetto (sia esso mandante o mandatario) parte del raggruppamento dovrà

produrre una dichiarazione di istituto bancario o intermediario autorizzato. Non è possibile comprovare il requisito per cumulo tra più soggetti.

- Avere svolto nell'ultimo triennio almeno due servizi analoghi. In caso di RTI costituiti o costituendi ogni soggetto (sia esso mandante o mandatario) parte del raggruppamento dovrà possedere il requisito. Non è possibile comprovare il requisito per cumulo tra più soggetti.

Si precisa che la scelta di prevedere almeno due servizi analoghi consente di verificare la capacità tecnica minima del concorrente (cfr. Parere AVCP n. 25 del 23.02.2012; Cons. Stato, Sez. V, 21.1.2011 n.426).

Entrambi i requisiti richiesti possono essere oggetto di avvalimento.

2.4 CASI DI DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti verso i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e precisamente:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 80/196 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,

commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. La stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto l'operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o

l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. La stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D. lgs. 50/2016.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, del D. lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla presente procedura; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva da redigersi in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del

28/12/2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali, abbia beneficiato della non menzione.

2.5. Facoltà di sopralluogo.

Il sopralluogo non è obbligatorio. I concorrenti potranno effettuare un sopralluogo presso i luoghi dove si svolgeranno i servizi oggetto di questa gara. Al sopralluogo saranno ammessi il titolare o legale rappresentante dell'impresa o un dipendente dell'impresa munito di proprio documento di identità in corso di validità e di idonea delega. Ciascun concorrente potrà indicare fino a un massimo di tre persone. Il sopralluogo dovrà essere effettuato con l'assistenza del personale della stazione appaltante.

2.6. Avvalimento.

In attuazione dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 il concorrente singolo (lettera a) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs 50/2016) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (lettera b), c), d),e), f) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016), può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente che intende ricorrere all'avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista al comma 1 dell' art. 89, D.lgs. n. 50/2016 e precisamente:

- a) **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal Legale rappresentante del concorrente, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'Istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- b) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
- c) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 50/2016, ed elenca – al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara- le imprese (denominazione, ragione sociale o sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, l'impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo o come controllata ***(nel caso tali situazioni non sussistono la dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insussistenza; la mancanza di tale elenco o espressa dichiarazione negativa comporta l'esclusione dalla gara);***
- e) **copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto **oppure**, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, **dichiarazione sostitutiva attestante** il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89 comma 5 del D.lgs 50/2016 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione comunale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Tutti i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Si ricorda che, alla luce degli orientamenti espressi dall'ANAC (già AVCP), l'istituto dell'avvalimento non può essere utilizzato per dimostrare il possesso della certificazione di qualità (da ultimo, Parere di Precontenzioso n. 110 del 21.05.2014).

2.7. Subappalto.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

Si precisa che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Trattandosi di appalto di servizi sopra la soglia di cui all'art. 35 del Codice degli appalti, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:

- a) il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- b) l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso la Stazione Appaltante copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- c) l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod.civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- d) con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011.

È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, di trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Contratto allegato.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché all'art. 35, comma 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'art. 13-ter, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

3. Cauzioni e garanzie richieste.

3.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Per partecipare alla gara le Ditte interessate devono presentare la documentazione comprovante l'effettuato versamento della cauzione provvisoria, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto al netto di IVA (Pari ad Euro 6.600,00).

La garanzia dovrà essere redatta secondo le modalità previste dal presente disciplinare e dalla disciplina specifica di partecipazione alla gara.

La cauzione provvisoria potrà essere effettuata, oltre che con versamento in contanti da effettuarsi presso l'Iban IT45U0503432992000000011216, in titoli dello Stato, a mezzo di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.12.1959, n. 449, ovvero da polizza bancaria emessa dalle aziende di credito previste dal D.P.R. 22.05.1956, n. 653 e successive modifiche.

Detta cauzione, se prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, deve:

- a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante;
 - b) avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
- La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, successivamente alla presentazione della cauzione definitiva.

I depositi cauzionali delle imprese non rimaste aggiudicatarie saranno svincolati entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Il deposito cauzionale della ditta aggiudicataria, verrà restituito all'atto della costituzione della cauzione definitiva.

Qualora la Ditta non mantenga l'offerta presentata o non intervenga alla stipula del contratto, previa costituzione del deposito definitivo si intenderà devoluto all'amministrazione appaltante.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO71EC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione di presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà **formale causa di esclusione**, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in merito alla valutazione dell'apprezzabilità dell'eventuale errore.

La cauzione provvisoria verrà svincolata ai sensi dell'art. 93 comma 6 del D.lgs 50/2016, per l'aggiudicatario, automaticamente alla stipula del contratto mentre, per gli altri concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'art. 93 comma 9 del D.lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore , anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 codice degli appalti e al successivo articolo del presente disciplinare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

3.2 CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento delle forniture, dovrà presentare all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva a favore della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. 50/2016, di importo pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell'impresa, la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di ritenzione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. nonché l'operatività entro 15 giorni della garanzia medesima, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è dovuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento della obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della I.A. , ivi compreso il maggior prezzo che la S.A. dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato alla I.A., in caso di risoluzione.

Al termine del contratto la cauzione sarà svincolata, previa constatazione di completo adempimento del servizio aggiudicato e comunque dopo risolta ogni eccezione inerente e conseguente il capitolato. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, LA Stazione Appaltante può, in qualunque momento e con la adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

4. Pagamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza nei contratti pubblici

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla Legge in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, ora Autorità Nazionale Anticorruzione scegliendo fra le seguenti modalità:

online: Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" all'indirizzo: <http://contributi.avcp.it>, e seguire le istruzioni a video oppure secondo il manuale del servizio.

Oppure:

presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del pagamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento è causa d'esclusione dalla procedura di gara.

Il codice CIG che identificano questa procedura sono i seguenti:

Cig CIG 78289616FE **€ 35,00**

5. Criteri di aggiudicazione.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del d.lgs. n.50/2016 del 18 aprile 2016, con valutazione demandata ad apposita Commissione nominata e costituita ai sensi dell'art.77, comma 12, del Codice con assegnazione di punteggio sulla base dei criteri previsti dal presente Disciplinare di gara.

Si potrà prescindere dalla nomina di Commissione in presenza di una sola offerta valida pervenuta, dovendosi in questo caso attestare la sola congruità dell'offerta, con valutazione del Responsabile del Procedimento (in questo caso ove nel prosieguo venga citata la Commissione, si farà opportunamente riferimento al Responsabile del Procedimento in caso di una sola offerta).

Il servizio sarà affidato al concorrente che consegnerà il maggior punteggio complessivo.

Nel caso in cui risultasse parità di migliore offerta tra le due o più concorrenti si procederà alla richiesta agli stessi di un'offerta migliorativa.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.

L'offerta è vincolante per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni previste dallo schema di convenzione e dal disciplinare di gara.

L'Ente appaltante si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l'Ente stesso.

Verifica offerte anomale: si applica l'art. 97 del D, lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art 97 del D. lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'individuazione delle offerte anormalmente basse verrà effettuata con il criterio di cui al comma 3 del suddetto articolo art. 97 del d. lgs. n. 50/2016.

In tal caso la stazione appaltante procede ai sensi del comma 3 e seguenti del medesimo articolo.

Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.

La Stazione Appaltante non si avvarrà di alcuna commissione per la verifica di anomalia, essendo demandato al Rup detto adempimento.

6. Modalità generali di presentazione delle offerte.

Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16,00 del giorno 26 /04/2019

6.1 Fasi e procedura per la presentazione delle offerte.

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire l'offerta, redatta in lingua italiana, alla Società Farmacia Comunale di Corbetta srl, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 16.00 del giorno 26/04/2019** esclusivamente a mezzo di piattaforma SINTEL, accessibile all'indirizzo <http://www.arca.regionelombardia.it>.

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda di partecipazione.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di SINTEL, inserendo la documentazione richiesta nelle seguenti buste telematiche:

- **busta amministrativa** – step 1. Per la documentazione amministrativa deve essere inserita:

- **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** (allegato A) : La domanda di partecipazione è redatta in bollo, secondo il modello di cui all'allegato A e contiene tutte le informazioni e le dichiarazioni richieste.

- **MODELLO DGUE : DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (ALLEGATO "DGUE")**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla stazione appaltante nel sistema telematico raggiungibile all'indirizzo internet www.comune.corbetta.mi.it, secondo quanto di seguito indicato. Si allegano al presente disciplinare le istruzioni per la compilazione.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere prodotto, da tutti gli operatori offerenti, e dalle imprese ausiliarie in caso di avvalimento, esclusivamente in versione elettronica, avvalendosi del servizio gratuito messo a disposizione dalla Commissione Europea al seguente URL: <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it>

L'operatore economico dovrà utilizzare il servizio di compilazione online osservando i seguenti passaggi:

1. Scaricare e salvare sulla propria postazione il file DGUE "espd-request.xml" (precompilato dall'Amministrazione) pubblicato su piattaforma SINTEL, accessibile all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it> nella pagina relativa al bando di gara di cui all'oggetto. Si evidenzia che il file da scaricare e salvare è quello in "formato XML" e non quello in "formato PDF" da utilizzarsi soltanto per la consultazione
2. Una volta scaricato e salvato il DGUE in "formato XML" predisposto da questa Stazione Appaltante, è necessario accedere al sito internet della Commissione Europea all'indirizzo URL: <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it> ed effettuare le seguenti operazioni:
 - a. selezionare la voce "sono un operatore economico",
 - b. selezionare la voce "Importare un DGUE",
 - c. caricare, cliccando sul pulsante "Scegli file", il file.xml precompilato dall'Amministrazione precedentemente scaricato e salvato,
 - d. Compilare i vari step previsti dal portale, con tutte le informazioni richieste. All'indirizzo <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17242/attachments/1/translations/it/renditions/pdf> sono disponibili le risposte alle domande più frequenti in materia di compilazione del DGUE
 - e. Cliccare sul pulsante "Quadro Generale". Il sistema restituisce un'anteprima del modello compilato e dopo avere controllato attentamente che tutti i dati inseriti siano corretti
 - f. Selezionare "Scaricare nel formato" scegliendo "entrambi"
 - g. Salvare nella propria postazione di lavoro i due file (uno di nome espd-response.pdf e l'altro di nome espd-response.xml)
 - h. Firmare con firma digitale del legale rappresentante il file DGUE generato in f.to PDF.
 - i. Inviare il file così ottenuto, unitamente alla restante documentazione di gara richiesta, nelle modalità indicate dal disciplinare di gara.

Parti da compilare:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Tutte le informazioni relative alla procedura di appalto sono state inserite dalla Stazione Appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti(parte II sezione A e sezione B).

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D .

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A punto 1 per dichiarare l'iscrizione alla Camera di Commercio
- b) la sezione B non necessita di compilazione
- c) la sezione C deve essere compilata nella sezione 1b per attestare lo svolgimento di almeno un servizio analogo nell'ultimo triennio e nella sezione C10 per dichiarare l'eventuale subappalto.
- d) la sezione D non necessita di compilazione

Parte V - non deve esser compilata

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

.....

Sempre nella busta amministrativa

- **DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (SECONDO IL MODELLO DI CUI ALL'ALLEGATO B)**

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni , anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, di cui all'allegato B

- **CAPITOLATO FIRMATO PER ACCETTAZIONE** (allegare copia firmata digitalmente dal concorrente)
- **PATTO DI INTEGRITA'** sottoscritto per accettazione (" ALLEGATO C " : allegare copia firmata digitalmente dal concorrente)
- **PRIVACY – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679_**(" ALLEGATO D "allegare copia firmata digitalmente dal concorrente)
- **DEPOSITO CAUZIONALE** : documento attestante la garanzia provvisoria ai sensi del precedente articolo.
- **DICHIARAZIONE DI ALMENO UN ISTITUTO BANCARIO O INTERMEDIARIO AUTORIZZATO** ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; In caso di RTI costituiti o costituendi ogni soggetto (sia esso mandante o mandatario) parte del raggruppamento dovrà produrre una dichiarazione di istituto bancario o intermediario autorizzato. Non è possibile comprovare il requisito per cumulo tra più soggetti
- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo

all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

- **CONTRIBUTO ANAC** copia scansionata e sottoscritta digitalmente prova del versamento dei contributi all'Autorità per la Vigilanza dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di **€ 35,00**; Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono, comunque, pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione.

In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi il versamento è unico. In tali casi il versamento dovrà essere effettuato:

a) in caso di R.T.I. e di Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, dall'impresa mandataria del raggruppamento stesso;

b) in caso di Consorzio stabile, dal Consorzio stesso

- I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla Legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione scegliendo fra le seguenti modalità:

online: Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" all'indirizzo: <http://contributi.avcp.it>, e seguire le istruzioni a video oppure secondo il manuale del servizio.

Oppure:

presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del pagamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

Inoltre **mediante l'apposito menù a tendina** predisposto dalla Stazione Appaltante, l'Operatore Economico concorrente dovrà fornire: **Dichiarazione di accettazione termini e condizioni della documentazione di gara**.

Queste **dichiarazioni** verranno **prodotte automaticamente dalla piattaforma SinTel** e acquisiranno pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato ".pdf" che viene scaricato da SinTel al termine del percorso guidato "Invia offerta".

L'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva di cui al punto precedente deve essere sottoscritta digitalmente dal concorrente.

- **busta tecnica** - step 2. Per l'Offerta Tecnica deve essere inserita l'offerta tecnica contenente tutti gli elementi necessari all'attribuzione di punteggi di cui al successivo articolo "**ELEMENTI DI VALUTAZIONE – OFFERTA TECNICA**". L'offerta tecnica consiste in una descrizione di come il concorrente intende organizzare il servizio, dei principali contenuti tecnici dello stesso e delle migliorie, secondo i criteri oggetto di valutazione tecnica di seguito riportati.

- **busta economica** – step 3. Per l'offerta economica deve essere inserito l'importo offerto complessivo. Per completare l'inserimento dell'offerta economica il concorrente dovrà inserire nel plico elettronico – Offerta economica il modello **(MOE) – AII.MOE** predisposto dall'Ente. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il concorrente dovrà applicare sullo schema di offerta una marca da bollo di € 16.00=, opportunamente annullata, ed allegarne la scansione, salvo esenzioni; L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nell'ora e nel giorno indicati da SINTEL, come risultante dalle registrazioni di sistema. La presentazione dell'offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni previste dallo schema di convenzione e dal disciplinare di gara.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Sarà oggetto di soccorso istruttorio anche la mancanza dell'atto unilaterale d'obbligo o la sua incompleta o parziale compilazione; tale atto è da considerarsi elemento essenziale dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

8. COMUNICAZIONI, RICHIESTE ED INFORMAZIONI DI CHIARIMENTI

Tutte le comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel sul portale dell'Agenzia Regionale Acquisti (ARCA).

Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa dovranno essere presentate in lingua italiana ed essere trasmesse per mezzo della funzione "comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SINTEL entro il termine in precedenza indicato.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i concorrenti, mediante la funzione "comunicazioni della procedura" presente in piattaforma SINTEL entro il termine di 2 gg lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Non si darà corso ad alcuna spedizione di documentazione in forma cartacea.

Termine per il ricevimento delle offerte: **ore 16.00 del 26/04/2019** termine perentorio: non si terrà conto dei plichi telematici pervenuti oltre tale termine.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l'esclusione dalla presente procedura.

Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

9. PROCEDURA DI GARA.

Allo scadere del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da SINTEL, non sono più modificabili o sostituibili e sono conservate dal sistema SINTEL in modo segreto, riservato e sicuro.

La valutazione delle offerte è affidata ad apposita Commissione nominata ai sensi della normativa vigente. Si potrà prescindere dalla nomina di Commissione in presenza di una sola offerta valida pervenuta, dovendosi in questo caso attestare la sola congruità dell'offerta, con valutazione del Responsabile del Procedimento (in questo caso ove nel prosieguo venga citata la Commissione, si farà opportunamente riferimento al Responsabile del Procedimento in caso di una sola offerta).

Le operazioni di gara sono registrate tramite report automaticamente redatto tramite Sintel. Le operazioni eseguite off-line saranno verbalizzate da un segretario della commissione, appositamente individuato.

In data 30/04/2019 alle ore 14.00 la commissione giudicatrice provvederà, in seduta pubblica, all'apertura della busta amministrativa, procedendo al controllo ed alla valutazione della relativa documentazione contenuta.

Proseguirà con l'apertura della busta tecnica e successivamente, in una o più sedute riservate, proseguirà con le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, procedendo all'esame dettagliato del merito tecnico ed all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati.

Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche, la commissione di gara provvederà, in seduta pubblica, la cui data verrà comunicata ai partecipanti attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura", a comunicare i punteggi assegnati alle offerte tecniche e procederà alla fase successiva dell'apertura della busta economica, provvedendo quindi a stilare la graduatoria definitiva.

L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l'aggiudicatario.

Alle sedute pubbliche della Commissione potrà assistere il concorrente o suo delegato , munito di un documento di identità in corso di validità.

La data della seduta pubblica nella quale si procederà all'apertura dell'offerta economica sarà comunicata a mezzo SINTEL.

10.CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.

La commissione di gara nominata e costituita ai sensi del D.Lgs. 50/2016 valuterà le offerte presentate dai concorrenti assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti elementi e criteri:

- a) Offerta Tecnica Punteggio massimo 70 punti
- b) Offerta Economica Punteggio massimo 30 punti

TOTALE Massimo 100 punti

11.ELEMENTI DI VALUTAZIONE – OFFERTA TECNICA

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica il concorrente dovrà presentare un progetto di massimo 20 pagine che descriva come si intenda organizzare complessivamente il servizio, incluse le eventuali migliorie proposte, e che riporti la descrizione dei seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione :

CRITERI DI VALUTAZIONE

- Modalità generali per la gestione del servizio notturno e festivo max punti 20
 - Modalità di reperimento e assunzione del personale impiegato max punti 10
 - Modalità per la sostituzione del personale in caso di assenza programmata e in caso di emergenze e assenze non programmate max punti 10
 - Azioni per il contenimento del turn over massimo punti 10
 - Corsi di formazione per il personale massimo punti 10
 - Modalità di gestione del servizio di tariffazione max punti 10
- ✓ Per gli elementi di valutazione qualitativa di cui ai precedenti punti si procederà con il metodo aggregativo – compensatore (vd. Lettera A, punto 4 allegato P del DPR 207/2010, ovvero si attribuiranno i relativi coefficienti , variabili tra zero ed uno, discrezionalmente da parte dei singoli componenti della commissione)
(*Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6; insufficiente 0,4; scarso 0,2*)

12.OFFERTA ECONOMICA

L'offerta dovrà indicare l'importo richiesto.

L'importo massimo, posto a base di gara, è stabilito in €. 329.000,00 =

l'importo sarà liquidato in rate mensili **come da servizio realmente effettuato**, posticipate dietro presentazione di fatture elettroniche, che saranno liquidate entro 30 gg. da ricevimento fattura.

Il punteggio massimo attribuito è di 30 punti (da 0 a 30 punti) e calcolato con la formula c.d. " al prezzo minimo "(vd. Sintel – Manuale formule di aggiudicazione)



$$PE = \frac{PE_{max} \times P_{min}}{Po}$$

Dove :

- Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente;
- Pmax = Prezzo più alto offerto in gara;
- Pmin = Prezzo più basso offerto in gara.
- PEmax= Punteggio economico massimo assegnabile (30) ;
- PE = Punti economici assegnati all'offerta

13. VERIFICA OFFERTE ANOMALE

Ai sensi dell'art 97 del D. lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'individuazione delle offerte anormalmente basse verrà effettuata con il criterio di cui al comma 3 del suddetto articolo art. 97 del d. lgs. n. 50/2016.

In tal caso la stazione appaltante procede ai sensi del comma 4 e seguenti del medesimo articolo.

Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.

14. Documentazione relativa alla stipula contrattuale.

Garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. 50/2016 l'appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento delle forniture, dovrà presentare all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva a favore della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 113 del D. lgs. 163/2006, di importo pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell'impresa, la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di ritenzione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. nonché l'operatività entro 15 giorni della garanzia medesima, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è dovuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento della obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della I.A. , ivi compreso il maggior prezzo che la S.A. dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato alla I.A., in caso di risoluzione.

Al termine del contratto la cauzione sarà svincolata, previa constatazione di completo adempimento del servizio aggiudicato e comunque dopo risolta ogni eccezione inerente e conseguente il capitolato. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, LA Stazione Appaltante può, in qualunque momento e con la adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a

suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

All'atto della stipula contrattuale, inoltre, l'impresa sarà chiamata a sottoscrivere in segno di accettazione incondizionata copia del **Capitolato Speciale**, dei suoi allegati e dell'eventuale documentazione ulteriore, che sarà allegata al contratto, formando parte integrante dello stesso.

L'aggiudicataria sarà tenuta a stipulare il contratto nel termine che sarà comunicato dalla Società Appaltante.

Nel caso in cui il termine per la consegna della suddetta documentazione - ovvero per la sua integrazione, nel caso in cui questa sia incompleta o irregolare non venga osservato, con ciò determinando il mancato rispetto dei termini di legge relativi alla stipula contrattuale, la Stazione appaltante e si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione, considerando l'impresa rinunciataria ed inadempiente, e di incamerare la garanzia a corredo dell'offerta, salvo il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante, con semplice provvedimento amministrativo e senza necessità di diffida, costituzione in mora od altra qualsiasi formalità giudiziale o stragiudiziale.

Si procederà, altresì, come sopra, qualora il termine comunicato dalla Stazione Appaltante per la stipula del contratto decorra inutilmente.

In ogni caso, eventuali ritardi relativi alla stipula contrattuale saranno addebitati all'impresa dandone comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Nel caso di esito negativo dei controlli relativi al possesso dei requisiti, la documentazione inviata sarà restituita all'impresa e la garanzia definitiva si intenderà svincolata ad ogni effetto, senza che nessuna pretesa, anche risarcitoria, o indennizzo alcuno, possano essere avanzati nei confronti della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui il perfezionamento degli atti non avvenga, l'aggiudicazione definitiva non avrà luogo e nulla sarà dovuto all'impresa per la mancata approvazione della relativa aggiudicazione

15. Prescrizioni Contrattuali ed Informazioni Complementari

Si specifica:

- a. che al fine della formulazione dell'offerta è possibile prendere visione di tutti documenti sul sito della Società Farmacia Comunale di Corbetta srl.
- b. che è possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, richiedere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, dott. Alessandro Bonetti, via mail attraverso la piattaforma elettronica Sintel Arca Lombardia, entro e non oltre le **ore 12.00** del giorno **19 aprile 2019**; i quesiti e le relative risposte

saranno pubblicati sul portale Sintel e sul sito www.farmaciacomunalecorbetta.com ; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni:

1. l'offerta è valida per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta;
2. si applicano le disposizioni previste dall'art. 93 del D.lgs 50/2016, in materia di cauzione provvisoria;
3. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
4. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in euro;
5. la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
6. i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e s.m.i. ed integrazioni, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara;
7. l'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
8. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora non ritenga conveniente o rispondente all'interesse pubblico l'offerta/le offerte presentate;

16. Cause di esclusione.

a) sono escluse, senza che si proceda all'apertura del plico, le candidature:

a.1) pervenute dopo il termine perentorio riportato in questo Disciplinare, indipendentemente dall'entità del ritardo restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;

b) sono escluse dopo l'apertura della busta A. Documentazione Amministrativa le candidature:

b.1) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste in questo disciplinare di gara in quanto essenziali per la partecipazione alla gara;

b.2) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente;

b.3) il cui concorrente non dichiara il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiara il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;

b.4) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia dichiarato le parti dei lavori/servizi da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati;

b.5) il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative o consorzio stabile, non

abbia indicato il consorziato per il quale concorre; oppure che tale consorziato incorra in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b);

b.6) il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all'avvalimento, non abbia rispettato quanto prescritto dall'articolo 89 del decreto legislativo n. 50/2016.

b.7)) il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

b.8) il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione;

b.9) il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria non sottoscritta;

b.10) il cui concorrente, essendosi avvalso della facoltà di riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D. lgs. 50/2016, non abbia prodotto l'originale della certificazione del Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, o copia conforme all'originale autenticata da un notaio o da un incaricato dell'ufficio comunale competente, ovvero copia conforme all'originale rilasciata dallo stesso ente certificatore, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 d.P.R. 445/2000;

Le cause di esclusione di cui ai precedenti punti b.1) e b.2) operano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria;

c) sono escluse, dopo l'apertura della busta “ Offerta Economica”, le offerte:

c.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;

d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

d.1) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da effettuare, anche con riguardo ad un solo raggruppato o consorziato in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero con riguardo ad un'impresa ausiliaria;

d.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

d.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco.

Qualora, in seguito a verifica relativa al possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara, questi ultimi non siano rispondenti a quanto dichiarato dall'impresa nell'ambito della

procedura di affidamento, la stessa verrà esclusa dalla gara, la garanzia a corredo dell'offerta verrà incamerata dall'Amministrazione e si procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per l'inserimento del dato nel Casellario Informatico.

Nel caso di esclusione della concorrente prima in graduatoria, l'aggiudicazione sarà revocata ed il contratto non sarà stipulato, o sarà risolto in danno; l'aggiudicazione verrà, poi, pronunciata, tenendo conto della graduatoria, in favore della concorrente che segue, qualora in possesso di tutti i requisiti richiesti.

In ogni caso, resta facoltà dell'Amministrazione di provvedere diversamente a rischio, carico e responsabilità dell'impresa inadempiente.

Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni prestate nell'ambito della procedura di affidamento ai sensi del D.P.R. 445/2000 sarà effettuato ai sensi del disposto di cui all'art. 71 del citato decreto.

L'Amministrazione procederà, inoltre, alla consultazione dei dati in possesso dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

17. DISCORDANZE TRA IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED I DOCUMENTI DI GARA

Nell'eventualità che si riscontrino delle discordanze tra le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e quelle contenute nel disciplinare di gara, prevarranno queste ultime.

18 TUTELA PRIVACY

L'aggiudicatario deve rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679. Le notizie relative alle attività connesse alle prestazioni del presente capitolato in relazione all'esecuzione degli impegni contrattuali non debbono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione delle attività. La Stazione appaltante a tutti gli effetti è di legge titolare del trattamento dei dati personali e renderà disponibile i dati del proprio responsabile della privacy. L'aggiudicatario, a sua volta, provvederà a comunicare il proprio funzionario responsabile della privacy.

19. RINVIO

14.1. Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

La FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA SRL SI RISERVA DI REVOCARE O SOSPENDERE LA PROCEDURA IN QUALSIASI FASE DELLA STESSA.

Corbetta, 08 marzo 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dr. Alessandro Bonetti